

TI_GERICHTE 17.2011.30 vom 9. Februar 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-02-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2011.30_d20110209

FR: TI_GERICHTE 17.2011.30 du 9 février 2011

IT: TI_GERICHTE 17.2011.30 del 9 febbraio 2011

Regeste

Infrazione aggravata alla LStup e riciclaggio di denaro. Potere cognitivo della CARP in materia di commisurazione della pena. Criteri posti a base della quantificazione della pena e principio della parità di trattamento

Erwägungen

E. 1

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l'art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l'entrata in vigore del CPP federale. Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 9 febbraio 2011 della Corte delle assise criminali è pertanto retta dai disposti degli artt. 398 e segg. CPP concernenti l'appello. L'appello è un mezzo d'impugnazione ordinario mediante il quale le parti che abbiano interesse a dolersi, per ragioni di diritto o di fatto, della sentenza adottata dal giudice di primo grado, possono sottoporla, senza limitazioni riguardo alle censure invocabili, ad una giurisdizione di secondo grado per una nuova decisione. Giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP, l'appello può pertanto essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. Esso è un rimedio giuridico riformatore (art. 408 CPP) e produce un effetto devolutivo completo, godendo la giurisdizione di appello di pieno potere cognitivo (art. 398 cpv. 2 CPP), potendo finanche esaminare nuove allegazioni e nuovi mezzi di prova. Anche questioni per cui al giudice è riconosciuto un margine di apprezzamento - come, per esempio, la commisurazione della pena oppure la concessione della sospensione condizionale della pena - sottostanno in appello ad una libera valutazione. Mediante l'appello è possibile censurare (a) le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, (b) l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti e (c) l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 CPP). L'appello può, inoltre, vertere anche solo su alcune parti della sentenza di prima istanza, segnatamente sulla colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti, o sulla commisurazione della pena (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP) (Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1 ss, pag. 2642 ss; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 1 ss, pag. 765 ss; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 398, n. 1, pag. 1770; Mini, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 1 ss, pag. 739 ss).

E. 2

Nel proprio appello, AP 1 precisa di non contestare i fatti accertati dalla prima istanza, ma di limitare l'impugnazione al dispositivo 5.1 della sentenza di primo grado relativo alla

commisurazione della pena sostenendo che la Corte delle assise criminali non ha correttamente applicato i criteri stabiliti dall'art. 47 CP e lo ha, pertanto, condannato ad una pena eccessivamente severa. In assenza di impugnazioni, i dispositivi della sentenza 9 febbraio 2011 riguardanti AP 1 - numeri 1., 3., 6., 8., 9. e 10. - quelli concernenti RI 1 - numeri 2., 4., 5.2, 7., 11. e 12. - quello numero 13 riguardante entrambi i condannati sono passati in giudicato.

E. 2.1

Per la commisurazione della pena da infliggere a AP 1, la Corte delle assise criminali ha considerato una serie di elementi sviluppati nella sentenza, in particolare al consid. XIV intitolato "Colpa, prognosi e pena", sulla cui scorta ha concluso che la colpa dell'appellante "deve oggettivamente essere qualificata come grave". a) Quantitativo spacciato e modus operandi I primi giudici hanno osservato che a AP 1 è imputabile una colpa grave, in primo luogo, per l'ingente quantitativo di cocaina - pari a 910 grammi - trafficato in poco più di un mese e mezzo, ovvero nel periodo da inizio maggio 2010 al 17 giugno 2010 (sentenza impugnata, consid. 9.5 e 21; punto A.1 AA) e, in secondo luogo, per l'ancora più ingente quantitativo (1'060 grammi) di cocaina complessivamente acquistata per la vendita e detenuta (sentenza impugnata, consid. 21). A detta dei primi giudici, la colpa dell'imputato è, poi, acuita dal fatto che egli ha agito, non come improvvisato spacciatore da strada alle prime armi, ma "come un trafficante ben inserito e capace di muoversi nel non facile mondo degli stupefacenti" visto che egli poteva confidare nella persona di RI 3 - che fungeva da suo personale fornitore (sentenza impugnata, consid. 9.5) - nella persona di RI 1 - che agiva in sua vece quando egli era assente e che rappresentava un valido aiuto per lo spaccio locale (sentenza impugnata, consid. 12 e 15) - e in una consolidata rete di acquirenti a cui vendere la cocaina. Questi aiuti e questa rete - hanno precisato i primi giudici - gli hanno permesso di spacciare ingenti quantitativi in breve tempo. I primi giudici hanno, poi, ritenuto che la colpa di AP 1 è acuita anche dal fatto che egli ha introdotto il correo RI 1 nella realtà locale dello spaccio, irrilevante essendo che ciò sia avvenuto su richiesta di quest'ultimo o su proposta dell'appellante. I primi giudici hanno, poi, precisato come la colpa di AP 1 sia "oggettivamente grave" anche poiché, prima delle vendite del periodo maggio/giugno 2010, egli già aveva trafficato stupefacente nel periodo settembre 2008/novembre 2009 (vendita a RI 2 di complessivi 150 grammi di cocaina) "tanto da apparire, nel 2010 come recidivista se non in diritto perlomeno nei fatti" (sentenza impugnata, consid. 33, pag. 45). Quale ulteriore aggravante della colpa di AP 1, i primi giudici hanno, poi, ritenuto il fatto che il traffico di stupefacente è stato troncato unicamente dall'intervento delle forze dell'ordine "e non a seguito di una sua libera decisione di desistenza" così come è dimostrato dal ritrovamento, il 17 giugno 2010 (giorno del suo arresto), nell'appartamento di _____ di RI 1, di 88,77 grammi netti di cocaina pronti ad essere immessi sul mercato. b) Scopo di lucro La Corte delle assise criminali ha, poi, ritenuto, quale elemento aggravante la colpa di AP 1, che egli ha agito, non per garantirsi il proprio autoconsumo, ma "per mero e solo scopo di lucro", e ciò malgrado avesse ricevuto dall'allora moglie i soldi che gli avevano permesso di avviare una propria attività commerciale di automobili usate con la _____ (sentenza impugnata, consid. 4). Rilevando come AP 1 - che viveva in Ticino da oltre 5 anni - non abbia saputo cogliere la possibilità, offertagli dal matrimonio con una cittadina svizzera, di costruirsi una vita più sicura, "preferendo, al posto di un onesto anche se duro lavoro di inserviente in un fast food (...), i ben più veloci e facili guadagni derivanti dallo spaccio di cocaina", i primi giudici hanno osservato che le relazioni extraconiugali che egli, in costanza di matrimonio, ha

intrattenuto al suo paese d'origine con almeno due connazionali che lo hanno reso padre provano che egli non era intenzionato a stabilire in Ticino il centro della propria vita personale ma che, molto più semplicemente, voleva sfruttare il suo diritto di dimorante per conseguire proventi illeciti (sentenza impugnata, consid. 4, 13, 24; punto B.2). c) Concorso di reati Per contro, i primi giudici hanno definito ininfluyente, ai fini della commisurazione della pena, la contemporanea condanna per riciclaggio di denaro ex art. 305bis cifra 1 CP, costituendo quest'ultimo un reato d'ambiente " conseguenza in qualche modo naturale a quello principale di cui al punto A1 AA (sentenza impugnata, consid. 33). d) Precedenti A carico di AP 1, la prima Corte ha, poi, ritenuto una sua "propensione a non rispettare anche le più semplici regole di condotta sociale " testimoniata dai reati da lui precedentemente commessi (varie infrazioni alla LF sulla circolazione stradale e contravvenzione alla LStup per detenzione di 0,7 gr di marijuana) per i quali era stato condannato con DA 12 agosto 2008, 4 agosto 2009 e 7 settembre 2009 (sentenza impugnata, consid. 33, pag. 46). e) Comportamento processuale e assunzione di responsabilità Ricordato come il comportamento tenuto da AP 1 durante l'istruzione del procedimento penale nonché in sede di dibattimento non deponga a suo favore in quanto è stato contraddistinto, nella fase iniziale dell'inchiesta, da continue negazioni (sentenza impugnata, consid. 8) cui hanno fatto seguito, nel proseguire dell'inchiesta, parziali ammissioni (sentenza impugnata, consid. 10) che l'appellante ha in aula ulteriormente modificato per alleggerire la propria posizione (sentenza impugnata, consid. 14), i primi giudici hanno precisato al riguardo che " se è pur vero che ogni imputato ha diritto di non rispondere, di non collaborare né di deporre a proprio carico (art. 113 cpv. 1 CPP) è però chiaro come questa attitudine, seppur lecita, non può comportare alcuna possibile riduzione sulla comminata pena ". Sulla base dei suddetti elementi, la Corte delle assise criminali ha, quindi, inflitto a AP 1 la pena detentiva di 3 anni e 6 mesi da espiare, previa deduzione del carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica (art. 46 cpv. 1 seconda frase CP) comprensiva di quelle inflitte con i decreti di accusa del 4.8.2009 e del 7.9.2009 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, rispettivamente quale pena parzialmente aggiuntiva (art. 49 cpv. 2 CP) a quelle inflitte con i decreti di accusa del 12.8.2008 del Bezirksamt Schwyz nonché del 4.8.2009 rispettivamente del 7.9.2009 del Ministero pubblico del Cantone Ticino (sentenza impugnata, consid. 4).

E. 2.2

Nella sua dichiarazione d'appello AP 1 rimprovera alla prima Corte di non avere tenuto conto della sua " vita anteriore e familiare " - che lui definisce " abbastanza difficile " - e di non avere considerato le sue " condizioni economiche precarie " e la sua " scarsa scolarizzazione ". Sostiene che la prima Corte ha sbagliato nel ritenerlo " un grosso ed esperto trafficante " ed afferma di essersi deciso, nel maggio 2010, a riprendere l'attività di spaccio appresa circa un anno prima da RI 2, per cercare di porre riparo ai " gravi danni economici " subiti a seguito di un serio incidente occorso in _____ al bus di proprietà della sua famiglia e poiché il suo matrimonio stava, ormai, naufragando. Si dice deciso a ritornare in _____, suo paese d'origine, per riprendere l'attività di autista di autobus e per potersi ricongiungere alla sua attuale nuova compagna, al bimbo di pochi mesi avuto da quest'ultima, nonché all'altro figlio di quasi due anni, avuto da un'altra donna. AP 1 chiede pertanto che, nel commisurare la pena ai sensi dell'art. 47 CP, questa Corte consideri la sua situazione personale di disagio, e precisa che " con un matrimonio che si avviava alla fine e con guai finanziari in _____ (si richiama l'incidente dell'autobus), ha deciso di compiere atti criminosi sperando di migliorare la propria situazione personale ".

L'appellante ricorda, inoltre, di avere confessato l'illecito commesso e di essersi assunto le

proprie responsabilità con l'intento di chiudere con il mondo della criminalità.

E. 2.3

Al dibattimento d'appello, AP 1, interrogato sulla sua vita e sui motivi che l'hanno spinto a dedicarsi al traffico di stupefacenti, dopo avere ribadito di non avere mai consumato cocaina né in Svizzera né in _____, ha dichiarato: - di avere frequentato, in _____, 6 anni di scuole primarie e 6 anni di scuole secondarie; - di avere, poi, lavorato in _____ come rivenditore di pezzi di ricambio per autovetture; - di essere partito dalla _____ nel 2005 già intenzionato ad avviare un analogo commercio dall'Europa verso la _____; - di avere dato, al momento della richiesta d'asilo in Svizzera, false generalità per timore di essere rinvio nel proprio paese; - di essere rimasto in Ticino per circa un anno dopo il definitivo rifiuto della sua domanda d'asilo e di avere vissuto grazie all'aiuto di amici e della donna che, poi, sposò; - di essere, dopo il matrimonio celebrato in _____ e l'ottenimento del permesso, tornato in Svizzera con circa 8.000.- fr. che il padre gli diede (e che erano frutto della vendita di alcuni terreni) per finanziare il commercio che aveva in progetto di fare; - di avere, con tale somma, cui aggiunse i fr. 20.000.- ricevuti in prestito dalla moglie, avviato l'attività che rese bene tanto da permettergli, oltre che di mantenersi (così come già dichiarato), anche di procedere a rimborsi regolari del prestito ottenuto dalla Banca (sempre con soldi suoi, ha detto, e non della moglie che pure ha sempre lavorato come infermiera) tanto che, al momento del suo arresto, il debito si era ridotto a 4/5000.- franchi; - di avere, anche grazie ai proventi di tale attività, avviato in _____ una ditta di trasporto con due bus (di cui uno inviato lì dal Ticino) in cui lavoravano il fratello (sembra, come contitolare della ditta) ed un dipendente. Le cose iniziarono, però, ad andare male quando - ha sempre detto AP 1 alla scrivente Corte - uno dei due bus di cui era proprietario in _____ ebbe un incidente che provocò due morti e 4 feriti, di cui due gravi. AP 1 - sempre secondo il suo dire - dovette assumersi tutti i costi: in sostanza, e in sintesi, dovette pagare 1.500.- fr. per il rilascio del fratello che era stato arrestato e 10/15.000.- fr. per i costi di funerale e di cura. AP 1 non è, però, stato in grado né di situare precisamente nel tempo tale preteso incidente (si era - ha detto - nel 2007/2008) né di fornire alcun documento ad esso relativo. Meglio non ha potuto fare il suo avvocato che, rispondendo alla Corte, ha dovuto limitarsi a dire - evidentemente riportando quanto dettogli dal suo patrocinato - che di quell'incidente dovrebbero esserci delle foto in una macchina fotografica sequestrata dagli inquirenti e, poi, dissequestrata con la sentenza di prime cure. Nessuno, però, ha saputo indicare dove fosse la macchina fotografica in questione. Al proposito, rispondendo alla presidente, AP 1 ha, dapprima, detto che era stato lui a scattare tali fotografie "quando aspettavamo l'arrivo della polizia" (verb. dib. pag. 4). Poi, quando gli venne fatto notare che, in precedenza, aveva detto di essere stato in Svizzera quando avvenne l'incidente, AP 1 si è corretto dichiarando che si trattava di foto che lui aveva scattato al bus distrutto quando, appena saputo dell'incidente, tornò in Nigeria. Insomma - tornando alla tesi proposta da AP 1 al dibattimento d'appello - dopo questo incidente, gli affari ebbero una battuta d'arresto poiché non aveva "più i soldi sufficienti per comprare un numero di autovetture adeguato". Dopo avere parlato delle sue vicissitudini sentimentali fuori dal matrimonio (e meglio, dei suoi rapporti con due donne che gli diedero due figli), AP 1 ha precisato di avere vissuto con la moglie - con la quale è rimasto in ottimi rapporti - sino ad inizio 2009. Sempre al dibattimento d'appello, AP 1 ha, poi, precisato che dal lavoro part-time presso il _____ ritraeva un reddito mensile medio pari a fr. 1200.- ed ha detto di avere, poi, lasciato tale attività nel 2009, quando gli venne revocata la licenza di condurre: lo stipendio - ha detto in aula - non valeva lo sforzo

di far capo, per gli spostamenti, ai mezzi pubblici. Quanto ai motivi che lo spinsero allo spaccio, in aula, AP 1 ha detto di averlo fatto, una prima volta, nel 2008, per far piacere ad un amico senza pensare alle conseguenze, in ciò smentendo - nonostante la cosa non fosse in discussione (cfr. verb. dib. pag. 2) - l'accertamento dei fatti operato dai primi giudici (verb. dib. pag. 3). Per le vendite del 2010, invece, AP 1 ha detto di avervi proceduto in quanto viveva un momento di grande difficoltà e voleva trovare i soldi per tornare in _____ ad assistere il padre malato.

E. 2.4

Sotto l'egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva nella commisurazione della pena con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all'art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19). Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di censurare, mediante l'appello, non solo l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c). Secondo la dottrina maggioritaria, quest'ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l'appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell'autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall'autorità inferiore (Schmid, *Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts*, §91 n. 1512 pag. 695 con riferimento all'art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; *Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar*, ad art. 398 n. 9) - estende (o, nell'opinione di Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all'errato apprezzamento, non solo all'eccesso o all'abuso dello stesso. Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d'appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l'ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, op. cit., ad art. 398 n. 9 e ad art. 393 n. 17; Eugster, *Basler Kommentar StPO*, ad art. 398 n. 1: "Auch reine Ermessensfragen [...] unterliegen der freien Überprüfung"; Stephenson/Thiriet in *Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011*, ad art. 393, n. 17; Mini, *Commentario CPP, Zurigo 2010*, ad art. 393, n. 37). Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d'appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, *Kommentar StPO*, ad art. 398 n. 20; Kistler Vianin, *Commentaire romand CPP*, ad art. 398 n. 21; contra, nella stessa opera ma con riferimento all'identico motivo di reclamo, Rémy, *Commentaire romand CPP*, ad art. 393 n. 18, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [*Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle*, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell'opportunità delle decisioni: "contrôler l'opportunité, c'est intervenir à l'intérieur même du cadre légal dans lequel l'autorité dont l'acte est attaqué exerce sa libre appréciation"). L'opinione secondo cui nel suo libero

apprezzamento l'autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l'autorità chiamata a pronunciarsi sull'appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell'istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell'imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, §91 n. 1512 pag. 695 con riferimento all'art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

E. 2.4.1

Ai sensi dell'art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), il giudice, dunque, commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e della condizione personale e aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744). La legge codifica, così, la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolano il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72). Codificando la giurisprudenza, l'art. 47 cpv. 2 CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore. Il giudice dovrà, come detto, prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché la repressibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza designava con l'espressione "risultato dell'attività illecita" rispettivamente "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Sotto il profilo soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché alla possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione riferendosi, in quest'ultimo caso, alla libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (v. DTF 127 IV 101 consid. 2a pag. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione personale dell'autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può, senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell'art. 19 CP, turbare la capacità di valutare il carattere illecito dell'atto. Le circostanze esterne si riferiscono, per esempio, a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc.

6B_370/2007, consid. 2.2). Analogamente all'art. 63 vCP, l'art. 47 CP non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della pena (STF dell'11 aprile 2008, inc. 6B_738/2007, consid. 3.1). Questa disposizione conferisce, dunque, un ampio potere d'apprezzamento al giudice. 2.4.2.a. Ritenuto come, per giurisprudenza, il giudice debba valutare la colpa (soggettiva) dell'autore partendo dalla gravità oggettiva dell'atto (DTF 136 IV 55), in concreto, occorre dapprima considerare, quale elemento aggravante la colpa, l'importante quantitativo di stupefacente detenuto (complessivamente, 1'060 grammi lordi) e trafficato (955,60 grammi lordi). Ritenuto come il caso grave ex art 19 n. 1 cpv. 3, 4 e 5 LStup è oggettivamente realizzato, per la cocaina, a partire dai 18 gr complessivi di sostanza pura (DTF 114 IV 164; 112 IV 109; 109 IV 143; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Stämpfli AG, 1995, ad art 19, n.150 e seg; Corboz, Les infractions en droit suisse, Staempfli, Be 2002, ad art 19 LStup, n. 78 e seg), occorre considerare che AP 1 risponde per la messa in circolazione e la detenzione a scopo di vendita di complessivi 106 grammi di cocaina pura (1060 grammi al 10%), cioè di un quantitativo che corrisponde a quasi 6 volte il quantitativo minimo richiesto per l'applicazione del caso grave. Pur se tale elemento non è il solo di rilievo, la quantità di droga trattata gioca un ruolo importante nella valutazione della colpa. Se è vero che essa perde d'importanza man mano che ci si allontana dal limite a partire dal quale il caso possa definirsi grave ai sensi dell'art. 19 cifra 2 lett. a LStup è anche vero che essa ricopre una valenza essenziale nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trattato, maggiore è il numero di persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 122 IV 299 consid. 2c pag. 302 seg; 121 IV 202 consid. 2d/cc pag. 206; 120 IV 67; 118 IV 342; STF 10.5.2010 6B_10/2010). In concreto, anche soltanto considerando le persone indicate all'allegato C dell'AI 45 (Inc. MP 2010.4709), occorre, da quest'ultimo profilo, considerare che, nel 2010, AP 1 ha procurato (venduto o consegnato) tramite RI 1 cocaina a ben 5 persone nel breve volgere di una decina di giorni e che, in precedenza, egli ha fornito almeno 150 gr di cocaina a RI 2 che lui sapeva essere uno spacciatore che avrebbe, poi, rivenduto lo stupefacente ad altri. Sempre in applicazione della giurisprudenza federale che ha, più volte, precisato che, per la valutazione della colpa, determinante è la tipologia e la natura del traffico ritenuto che essa va valutata differentemente a seconda che l'autore abbia agito autonomamente o come membro di un'organizzazione e che, in quest'ultimo caso, occorre tener conto della natura della partecipazione e della posizione dell'autore in seno all'organizzazione (STF 10.5.2010 cit), quale elemento aggravante la colpa di AP 1 occorre, poi, considerare che egli ha agito non da solo ma supportandosi su una rete che aveva almeno la parvenza di una - pur piccola - organizzazione. In effetti, egli poteva contare, oltre che su un fornitore fisso e fidato in grado di mettergli a disposizione la cocaina necessaria, su un corriere che gliela trasportava da _____ e, infine, su un "supplente" che interveniva a prendere il suo posto quando lui, per ragioni varie, non poteva occuparsi delle vendite. Pur se ancora in miniatura, l'organizzazione messa in atto - e di cui AP 1 era il dominus (anche soltanto perché era lui ad avere un rapporto quasi fraterno con il fornitore) - ha dimostrato un'efficace operatività ritenuto come, grazie ad essa, AP 1 sia riuscito - vendendo nelle fasi salienti quantità di cocaina finanche superiori a 300 grammi per volta - a trafficare poco meno di un kg di cocaina (910 grammi) nell'arco di appena un mese, e cioè nel lasso di un ristretto periodo di tempo (da inizio maggio al 17 giugno 2010). AP 1, insomma, non era - ne è mai stato - il piccolo spacciatore da strada ma era, nel suo campo, un commerciante di un livello superiore. A questi si aggiungono, quali ulteriori elementi oggettivi aggravanti la colpa di

AP 1, il fatto che egli ha introdotto RI 1 nel mondo dello spaccio locale e il fatto che egli intendeva proseguire in tale attività così come è dimostrato dal reperimento da parte degli inquirenti dei 88,7 grammi netti di cocaina che erano destinati alla vendita. b. Dal profilo soggettivo, va differenziato - così come più volte stabilito dal TF (cfr, ad esempio, DTF 127 IV 101; STF 10.5.2010 cit; STF 17.4.2002 in 6S.21/2002) - il caso dell'autore che è tossicomane e agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica (o partecipa ad un traffico) unicamente per motivi di lucro. AP 1 - che non è consumatore - si è evidentemente dedicato al traffico di stupefacente per danaro. Questo qualifica la sua colpa, ritenuto, poi, in più che AP 1 - titolare di un permesso di dimora ottenuto dopo il matrimonio con una cittadina svizzera - non versava in una situazione di ristrettezze economiche: la moglie ha sempre lavorato come infermiera e lui, oltre a lavorare come collaboratore tutt'ora a tempo parziale irregolare del fast food di cui s'è detto sopra, aveva, come visto, avviato un'attività di commerciante di auto e pezzi di ricambio in proprio con la _____ e con queste attività - per sua stessa ammissione - egli riusciva " a provvedere al proprio sostentamento, sia in Ticino che quando si trovava in _____ " (cfr. dichiarazione di appello, pag. 4), potendo, nel contempo, procedere a rimborsare a rate il prestito ottenuto dalla banca (cfr. verbale dibattimentale d'appello, pag. 3). Non è atta a diminuire la sua colpa l'argomentazione - sostenuta nella dichiarazione d'appello e al dibattimento - secondo cui egli avrebbe delinquito per porre rimedio alle conseguenze economiche nefaste dell'incidente occorso ad uno dei due bus di proprietà della sua famiglia o a seguito di tali conseguenze economiche nefaste. Da un lato - e soprattutto - l'affermazione sull'incidente e le sue gravissime conseguenze non è credibile. Dapprima, non vi è agli atti nessun documento che parli di un tale incidente né in cui si possa anche soltanto trovare traccia dei più di 15.000.- fr. che AP 1 pretende di avere pagato a titolo di risarcimento. Poi, perché AP 1 ha dato versioni diverse anche sui soldi utilizzati per il pagamento: prima dicendo che per pagare aveva utilizzato " tutto quello che avevano ", poi, correggendosi e dicendo che aveva usato " tutto quello che aveva " e, infine, dicendo, invece, che pagò a tranches, man mano che guadagnava qualcosa con la sua attività. Poi perché AP 1 ha evidentemente mentito parlando delle foto che, prima, erano state da lui scattate quando aspettava la polizia dopo l'incidente e, poi, invece, dicendo che le scattò soltanto dopo, quando lui, saputo dell'incidente, era rientrato in patria. L'argomentazione ha, pertanto, evidente carattere strumentale: del resto, prima dell'appello, essa è stata soltanto vagamente accennata (cfr. verbale PP 9.8.2010 pag. 6) , e ciò nonostante AP 1 avesse parlato della sua intenzione di tornare in _____ e riprendere l'attività di autista col fratello (cfr. AI 106 inc. MP 2010.5270 PP 22.10.2010). Se davvero tale incidente fosse avvenuto e se davvero avesse avuto le conseguenze catastrofiche descritte al dibattimento d'appello, AP 1 - preoccupato (come ha dimostrato di essere) di trovare giustificazioni al suo comportamento - ne avrebbe parlato diffusamente in precedenza. D'altro lato, anche se si volesse, per denegata ipotesi, credere alla versione dell'incidente occorso al bus, ben poco o nulla cambierebbe nella valutazione della colpa di AP 1. Anche in quelle circostanze, AP 1 avrebbe comunque agito per mero spirito di lucro, senza essere né in uno stato di tossicodipendenza né in uno stato di reale necessità economica. Ricordato come egli - pur nelle diverse versioni rese al riguardo - abbia comunque sempre detto di avere pagato i risarcimenti per il preteso incidente con soldi da lui (e forse anche dalla moglie) risparmiati o man mano con il provento del suo commercio di pezzi di ricambio, si deve, a questo proposito, ancora rilevare che, negli anni 2007/2008 (anni in cui ha situato l'incidente), AP 1 viveva con la moglie che aveva un buon lavoro e lui stesso aveva, comunque, oltre

all'attività di esportazione di pezzi di ricambio, anche il lavoro presso il fast food (da cui traeva un reddito non trascurabile) e che ha, poi, nel 2009, deciso di lasciare per futuri motivi. Quindi, anche nelle circostanze da lui evocate, AP 1 avrebbe, comunque e sempre, delinquito solo per soldi, senza essere in uno stato di reale necessità (i pretesi risarcimenti erano stati pagati e lui aveva di che vivere più che decorosamente). Analogo discorso vale per l'argomentazione - sviluppata, peraltro, solo al dibattimento d'appello - secondo cui AP 1 avrebbe deciso di trafficare stupefacenti soltanto per trovare i soldi per tornare in _____ ad assistere il padre malato. Nemmeno in questo racconto, AP 1 è credibile. Pur volendo far astrazione dalle molte sue contraddizioni su questa questione, l'argomentazione perde di qualsivoglia credibilità già solo per il fatto che, nella sua stessa versione, AP 1 è andato e tornato dalla _____ con una velocità inconciliabile con l'immagine di un figlio premuroso che vuole accudire il padre malato. c. Dal comportamento processuale di AP 1 - caratterizzato da reiterati tentativi di sminuire le sue responsabilità (con ammissioni tardive, solo parziali e, poi, in parte ritrattate) - non possono essere dedotte circostanze attenuanti. Risulta, infatti, con evidenza dagli atti che egli, nella fase iniziale dell'inchiesta, ha negato più volte qualsivoglia suo coinvolgimento nei fatti oggetto del procedimento, contestando prima ogni addebito (cfr., in particolare, suo verbale d'arresto del 24.6.2010, AI 4 Inc. MP 2010.5270 PS AP 1 24.6.2010), per poi ammettere parzialmente le proprie responsabilità nel prosieguo dell'inchiesta ed, infine, ridurle nuovamente nel corso del pubblico dibattimento. Ancora durante il dibattimento d'appello AP 1, nonostante formalmente contestata fosse soltanto la commisurazione della pena, ha raccontato fatti diversi da quelli accertati dai primi giudici, nell'evidente tentativo di dare di sé l'immagine di un bravo ragazzo, incappato nel traffico di stupefacenti prima per sventatezza e, poi, per necessità (verb. dib. pag. 3). La storia processuale di AP 1 è, dunque, caratterizzata da negazioni e, poi, da ammissioni soltanto parziali e, comunque, ampiamente inferiori alle sue reali responsabilità. Impossibile è, in questo contesto, trovare tracce della confessione e del ravvedimento di cui la difesa di AP 1 ha parlato nella sua dichiarazione di appello e al dibattimento. Se è certamente vero che l'imputato ha diritto di non deporre a proprio carico (art. 113 cpv. 1 CPP) e, quindi, ha diritto di non rispondere e di non collaborare al procedimento, non potendo la sua colpa venire aggravata a seguito dell'assunzione di un atteggiamento negatorio o non collaborante, è altrettanto vero che l'imputato che sceglie un simile atteggiamento processuale rinuncia a quelle circostanze attenuanti la propria colpa che gli deriverebbero da una scelta diversa, denotante un'assunzione di responsabilità. Quanto alla pretesa sua volontà di chiudere definitivamente con il mondo della criminalità, si osserva che essa rimane una mera dichiarazione di buoni propositi che non è supportata da alcun elemento concreto e, pertanto, non può essere considerata ad attenuazione della sua colpa. d. Relativamente alla vita anteriore dell'autore, occorre, dapprima, considerare, a suo carico, che egli ha alle spalle tre decreti d'accusa e meglio: - DA 12.8.2008 del Bezirksamt Schwyz con cui è stato dichiarato autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr), per avere, in data 22 maggio 2008 in località _____, superato di 32 km/h (dedotto il margine di tolleranza) il limite di velocità di 50 km/h ed è stato condannato alla pena pecuniaria di 15 aliquote da fr. 50.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (doc. 6); - DA 4.8.2009 del Ministero pubblico del Cantone Ticino con cui egli è stato riconosciuto autore colpevole di guida in stato di inattitudine (1,43% alcol), infrazione alle norme della LCStr (distanza insufficiente rispetto agli altri utenti della strada), inosservanza dei doveri in caso di infortunio nonché contravvenzione alla LStup (detenzione di 0,7 gr di

marijuana) ed è stato condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e ad una multa di fr. 800.-; - DA 7.9.2009 del Ministero pubblico del Cantone Ticino con cui è stato dichiarato autore colpevole di guida nonostante la revoca della licenza di condurre ed è stato condannato alla pena pecuniaria di 45 aliquote da fr. 80.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni e alla multa di fr. 500.-. Entrambi i DA del Ministero pubblico del Cantone Ticino hanno disposto la revoca della sospensione condizionale concernente la pena pecuniaria di fr. 750.- di cui al suddetto decreto del Bezirksamt Schwyz. Se è vero che si tratta di condanne per reati di poca entità, è anche vero che esse sono indicative - per la loro ripetizione - di una certa propensione di AP 1 al non rispetto delle leggi e di una sua incapacità di reagire in modo positivo (adottando comportamenti rispettosi dell'ordinamento giuridico vigente) alle condanne. Sempre nel contesto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, va, sì, considerato che AP 1 proviene da un paese non ricco, che ha alle spalle una vita certamente non agiata e che non può godere dei benefici di un'istruzione di buon livello (anche se egli ha una scolarità completa sino a conclusione della scuola secondaria), tuttavia, si tratta di circostanze che non possono diminuire in modo sensibile la sua colpa ritenuto che con il matrimonio con una cittadina svizzera, il reperimento di un lavoro (ancorché part-time) e l'avvio e la conduzione di un'attività indipendente, egli ha dimostrato di avere, comunque, le potenzialità per superare le difficoltà di partenza. Di nessuna valenza attenuante è, invece, la circostanza - sviluppata in sede di dichiarazione di appello - secondo cui egli avrebbe delinquito anche a causa del fallimento del suo matrimonio con PINT 1, fallimento che lo avrebbe indotto a riprendere i contatti con il mondo della cocaina. La sua storia personale - che annovera l'esistenza di almeno due relazioni intrattenute in costanza di matrimonio con altrettante donne che lo hanno, peraltro, reso padre di due figli - testimonia il fatto che il rapporto con la donna che ha sposato non era, per lui, un fondamentale riferimento: l'appellarsi al suo fallimento chiamandolo in causa come origine di una sorta di disorientamento che lo avrebbe indotto a delinquere appare manifestamente pretestuoso. Né AP 1 può invocare, quale circostanza attenuante, il preteso suo relativamente buon inserimento nel contesto sociale ticinese: a ben vedere, una simile circostanza giocherebbe, semmai, a suo danno nel senso che renderebbe ancor più grande la possibilità che egli aveva di evitare di delinquere (cioè, di evitare la lesione del bene giuridico offeso). e. In definitiva, ritenuto come AP 1 debba rispondere di un traffico di un quantitativo di cocaina pari a quasi 6 volte il quantitativo minimo per la realizzazione del caso aggravato di infrazione alla LStup, che egli ha agito appoggiandosi su di una - pur piccolissima ed embrionale - organizzazione di cui era il dominus, che ha agito per mero scopo di lucro, che ha alle spalle tre precedenti condanne (pur se per reati minori) e che non può vantare circostanze attenuanti di rilievo che non siano quella - del tutto generica e senza portata particolare - di una vita anteriore non particolarmente agiata, si deve concludere che la sua colpa è almeno mediamente grave. Considerato, infine, che, giusta l'art 19 n. 1 LStup, nei casi gravi la pena minima è una pena detentiva non inferiore ad un anno (cui può essere cumulata una pena pecuniaria) e considerato come AP 1 debba rispondere anche del reato di riciclaggio di denaro che, contrariamente alla tesi dei primi giudici, ne aggrava la colpa ed esige l'applicazione dell'art 49 cpv. 1 CP, questa Corte ritiene la pena detentiva di 3 anni e 6 mesi (già inflitta in prima sede) adeguata alla colpa del condannato. Si tratta di una pena parzialmente aggiuntiva a quelle inflitte con i citati DA (art. 49 cpv. 2 CP) e unica ai sensi dell'art 46 cpv. 2 CP, comprensiva, cioè, di quelle inflitte il 4.8. e il 7.9.2009. f.

Contrariamente alla tesi dell'appellante, per i motivi che seguono, questa pena non viola il principio della parità di trattamento. f.1. Va, dapprima, ricordato che, in materia di commisurazione della pena, il principio della parità di trattamento può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme alle norme applicabili diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza. Un confronto fra due o più casi concreti è, di principio, infruttuoso, diverse essendo in ognuno di essi le circostanze oggettive e soggettive che il giudice è tenuto a considerare (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47; Corboz, La motivation de la peine, in ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.). La giurisprudenza ha, del resto, sottolineato il primato del principio della legalità su quello della parità di trattamento (DTF 124 IV 44 consid. 2c), per cui non è sufficiente citare l'uno o l'altro caso in cui una pena particolarmente mite è stata fissata per poter pretendere lo stesso trattamento (STF 19 ottobre 2005, inc. 6S.345/2005, consid. 1.1; DTF 120 IV 136 consid. 3a), ritenuto che una certa disuguaglianza nell'ambito della commisurazione della pena si spiega normalmente con il principio dell'individualizzazione della pena (DTF 135 IV 191, consid. 3.1.; 124 IV 44 consid. 2c; STF 15.11.2010 6B_716/2010; Queloz/Humbert, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 47, N. 10, pag. 459). f.2. La censura di AP 1 riguardante la violazione del principio della parità di trattamento implica un confronto tra pene erogate in casi diversi, comparazione di difficile attuazione alla luce delle specificità oggettive e soggettive delle singole fattispecie. È di primo acchito manifesto in ogni caso che, nelle sentenze citate dall'appellante, sulla commisurazione della pena hanno influito fattori del tutto estranei alla fattispecie di cui si discute in questa sede. La prima sentenza menzionata dall'appellante emanata dalla Corte delle assise criminali in data 26 febbraio 2010 (inc. 72.2009.155) concerne la vendita da parte di un cittadino nigeriano di circa 2 kg di cocaina per la quale è stata inflitta una pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione. Se è pur vero che quella pena è superiore di soli tre mesi a quella inflitta nel caso che ci occupa per un quantitativo inferiore, è anche vero che la fattispecie menzionata dall'appellante riguarda un imputato, spacciatore da strada, incensurato, che non beneficiava di alcun permesso, che aveva ammesso l'ordine di grandezza del traffico posto in essere e che aveva fatto uso di stupefacente, anche se non poteva propriamente definirsi un consumatore. Già solo per questi elementi, qualsiasi raffronto di pena risulta inattuabile. La seconda sentenza della Corte delle assise criminali cui si rifà l'appellante risale al 12 ottobre 2007 (inc. 72.2007.100) e riguarda una vendita di almeno 850 grammi di cocaina nonché atti preparatori per l'acquisto di 5 chili di cocaina al cui autore è stata inflitta la pena detentiva di tre anni e sei mesi. Anche in questo caso, qualsiasi comparazione risulta improvvida dal momento che l'agire delittuoso dei due autori non è in sé propriamente analogo e dal momento che, nel giudizio evocato, si è tenuto conto dell'incensuratezza del condannato, del fatto che al momento dei fatti egli non era ancora venticinquenne (mentre AP 1 era quasi quarantenne), nonché dei 10 mesi di carcere preventivo. L'autore del caso citato dall'appellante viveva inoltre in clandestinità, senza pertanto godere del livello di integrazione di AP 1. Nella terza sentenza citata (emanata il 4 settembre 2009 dalla Corte delle assise criminali, inc. 72.2009.63), l'appellante evidenzia le pene detentive varianti dai 30 mesi, da espiare, ai 36 mesi, di cui 18 sospesi condizionalmente, poste a carico di due dei tre condannati per un traffico di un kg di cocaina. Ora, anche in questo caso il paragone con la pena inflitta all'appellante non è fattibile ritenuto come, nella sentenza citata, ad un condannato è stato riconosciuto di avere agito perché in evidenti difficoltà finanziarie e per l'altro si è considerata la giovane età (giovane adulto), l'incensuratezza nonché la carcerazione preventiva di quasi 13 mesi.

Trattasi anche in questo caso di spacciatori da strada, non integrati, che pertanto agivano in una situazione non comparabile a quella di AP 1. La quarta sentenza invocata dall'appellante (emessa dalla Corte delle assise criminali in data 2 giugno 2010, inc. 72.2009.95) concerne il trasporto e la detenzione di 923.78 grammi di cocaina sanzionati con una pena detentiva di 13 mesi sospesi condizionalmente. Premesso che anche questa fattispecie ha una sua specificità del tutto differente dal caso in discussione, non trattandosi di vendita ma di trasporto, un raffronto delle pene è ancor meno proponibile se solo si considera che l'autore nel caso citato è un consumatore di marijuana e di cocaina. Si aggiunga che il caso di AP 1 è ancor più peculiare, e pertanto incomparabile a tutte le predette quattro sentenze, per il fatto che egli risponde anche di riciclaggio di denaro e che la pena è una pena unica che comprende anche quelle inflittele in precedenza per reati in violazione alla LStup ed alla LCStr di cui ai decreti di accusa emessi dal Ministero pubblico del Cantone Ticino in data 4.8.2009 (DA 3308/2009) e in data 7.9.2009 (DA 3821/2009). Per un esame più completo va, poi, annotato che la Corte delle assise criminali ha inflitto una pena detentiva di 4 anni e 2 mesi (inc. 72.2010.76) ad un cittadino della _____ per avere venduto un quantitativo di circa 1'000 grammi di cocaina, per avere detenuto, a scopo di vendita, 609.55 grammi di cocaina e per avere riciclato un importo di franchi 351'451.- ed euro 6'000, ritenuto, peraltro, che l'autore, al beneficio di un permesso B e con un buon livello d'integrazione, aveva, a differenza di AP 1, confessato fin dall'inizio dell'inchiesta la sua attività di spaccio e di riciclatore del denaro provento di reato.

E. 3

La domanda avanzata da AP 1 volta alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è priva d'oggetto nella misura in cui il Giudice dell'istruzione e dell'arresto ha già accolto le predette richieste rispettivamente con decisione del 25 giugno 2010 e del 22 novembre 2010.

E. 4

Intimazione a: - - -

E. 5

Comunicazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.